

Consorzio DI.AL.

STATUTO

ART. 1)

E' costituito un Consorzio Volontario con attività "esterna" denominato Consorzio Distributori Alimentari, detto più semplicemente Consorzio DI.AL.

ART. 2)

La sede è in Caserta Viale Giulio Douhet 15 (Ex Via Appia 16)

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 3)

Il Consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto l'attività di acquisto in comune di beni e servizi nonché ogni altra attività tendente al consolidamento ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore alimentare in genere ed in specie di bibite ed acque minerali, anche mediante perseguimento dell'ottimizzazione delle politiche degli approvvigionamenti e delle strategie di vendita delle imprese consorziate.

Il Consorzio, pertanto, per conto delle imprese consorziate potrà inoltre:

- svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale;
- svolgere programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnologica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- prestare assistenza e consulenza tecnica;
- gestire centri meccanografici e contabili o altri servizi in comune;
- procedere ad acquisti in nome proprio e per conto dei consorziati;

- svolgere attività di importazione ed esportazione di prodotti finiti, semilavorati e materie prime;
- favorire la sottoscrizione di accordi commerciali con industrie nazionali ed estere per la distribuzione dei loro prodotti sul mercato;
- costituire centri per lo stoccaggio di ogni tipo di prodotto alimentare;
- favorire il miglioramento dell'organizzazione aziendale di ogni associato;
- partecipare a gare ed appalti per la fornitura di prodotti alimentari ad Enti, comunità, caserme, scuole, e a chiunque ne faccia richiesta;
- controllare l'attività ed i criteri di acquisto e vendita degli associati;
- controllare il rispetto e l'applicazione del Regolamento e del disciplinare che si andranno a redigere successivamente;
- di sottoscrivere accordi commerciali tesi ad ottenere in esclusiva prodotti con marchio proprio;
- attivare e promuovere lo sviluppo socio economico dell'area interessata, attraverso ampie e diversificate azioni anche nei confronti dei soggetti pubblici e degli Enti preposti alla gestione del territorio in sinergia ed in rispetto delle politiche di sviluppo in ambito regionale, nazionale e comunitario;
- incentivare la qualificazione delle produzioni locali tipiche e non, agricole, artigianali ed industriali, favorendo la commercializzazione e l'affermazione di tali prodotti sui mercati nazionali ed esteri anche attraverso l'apertura di filiali, di uffici commerciali di magazzini e di proprie rappresentanze;
- predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare i prodotti delle imprese consorziate, e la progettazione, realizzazione e la gestione di programmi sul riconoscimento della qualità ai sensi della normativa U.E.;
- organizzare la partecipazione collettiva a mostre, fiere e missioni economiche fornendo ogni necessaria assistenza;
- svolgere azioni pubblicitarie;

- svolgere ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire ed incrementare l’interscambio di prodotti, tecnologie e *know how* in Italia e dall’estero;
- organizzare e gestire in via diretta o mediata attività di supporto e servizi orientati alla costituzione di iniziative imprenditoriali o allo sviluppo in termini qualitativi e dimensionali, di aziende appartenenti a diversificati settori produttivi;
- i servizi forniti nelle svariate forme dell’assistenza tecnica, riguarderanno la progettazione, l’informatizzazione, l’assistenza finanziaria di qualsiasi natura, l’assistenza fiscale, commerciale ed ogni altra attività di analisi e valutazione, utili al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- compiere anche per conto ed anche in rappresentanza delle consorziate, tutte le operazioni utili e necessarie per ottenere finanziamenti, agevolazioni, benefici di qualsiasi tipo previsti dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria, operando anche quale redistributore e/o gestore di fondi di qualsiasi provenienza;
- valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, naturali e turistiche;
- promuovere la progettazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate, centri servizi polivalenti e incubatori d’imprese;
- organizzare iniziative tendenti alla valorizzazione ed allo sviluppo di nuova occupazione anche attraverso la formazione professionale permanente e saltuaria;
- organizzare convegni o meeting allo scopo di studiare o procurare la soluzione di problemi di interesse dei consorziati”
- il Consorzio può altresì concludere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre tutte le attività sopra descritte possono essere espletate anche per conto delle consorziate o di terzi.

ART. 4)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ART. 5)

Il fondo consortile è costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascuna impresa consorziata e dai beni con tali quote acquistati.

La quota di partecipazione per ogni impresa resta stabilita in euro milletrentadue/91 (1.032,91) una tantum.

Detto fondo potrà essere aumentato, mediante l'imputazione di altre attività, di anno in anno, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Allo stesso organo pertanto, spetta, in ragione dell'ammontare del fondo, la determinazione della quota di partecipazione dovuta da quanti facciano domanda di adesione al Consorzio.

ART. 6)

L'impresa che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare istanza al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal Regolamento vigente. La domanda di ammissione dovrà essere corredata da dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante dell'impresa istante, attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché quelle del Regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in essi contenuta.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo, potrà accogliere l'istanza ammettendo l'impresa. La decisione di ammissione sarà comunicata all'impresa interessata alla quale sarà altresì notificato l'importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata dall'impresa entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

La qualità di azienda consorziata viene acquisita solo successivamente al versamento della quota associativa e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2612 codice civile.

In caso di esito negativo dell'esame, il diniego di ammissione dovrà essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

ART. 7)

Le imprese consorziate si obbligano:

- a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini o, comunque, fini in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;
- b) a trasmettere al Consiglio Direttivo del Consorzio copia del proprio stato patrimoniale e conto economico, annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) a comunicare al consiglio Direttivo del Consorzio ogni variazione concernente l'impresa medesima per la quale le norme vigenti sia civilistiche sia fiscali prevedono la formale comunicazione e/o pubblicazione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse le Camere di commercio, ivi compresa la variazione della compagine sociale della propria azienda modificante il rapporto tra i soci esistente alla data di ammissione del Consorzio;
- d) a consentire ai componenti del Consiglio Direttivo i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- e) a commercializzare non meno del 50% dei prodotti indicati nell'apposito programma predisposto dagli organi del Consorzio;
- f) Le imprese consorziate si obbligano a fornire, su richiesta del Consorzio, ogni dato, sia analitico, sia sintetico, relativo all'attività economica, ritenuto necessario a programmare gli impegni da assumere nei confronti dei produttori;
- g) Le imprese consorziate si obbligano a non attuare politiche destabilizzanti e/o di concorrenza sleale nei riguardi del Consorzio e dei suoi consorziati.

ART. 8)

L'inadempienza degli obblighi scaturenti dal presente Statuto e l'inosservanza delle norme del Regolamento, costituiscono causa di esclusione dell'impresa inadempiente, fermo restando il dovere di risarcire i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti.

In tali casi il Consorzio dovrà contestare l'inadempimento all'inadempiente per iscritto, con dettagliata indicazione dei fatti addebitati e potrà provvedere all'esclusione soltanto decorsi 15 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del consorziato sempre che questi, entro lo stesso termine, non abbia dato prova circa la non imputabilità dell'inadempimento.

Sono inoltre escluse di diritto le imprese consorziate che si trovino nelle seguenti condizioni:

- abbiano effettuati acquisti in proprio, eludendo il pagamento dell'IVA;
- versino in stato di manifesta insolvenza;
- vengano dichiarate fallite o sottoposte alle procedure concorsuali previste dal R. D. 16 marzo 1942, n. 267.
- non ottemperino al pagamento delle spese di gestione annuale deliberate dagli organi consortili, dopo il terzo sollecito per iscritto.

Costituisce causa di esclusione il trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo.

L'esclusione dell'impresa consorziata dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La decisione di esclusione di un consorziato ha effetto immediato ed il provvedimento sarà, a cura del Consiglio Direttivo iscritto nel registro delle imprese entro trenta giorni.

ART. 9)

I consorziati possono recedere in qualsiasi momento previa comunicazione da inviare al Presidente del Consiglio direttivo entro il 31 luglio. Il recesso avrà efficacia

dall'anno successivo. In ogni caso il Consorziato si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

ART. 10)

L'impresa esclusa non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

La quota associativa di consorziato escluso rimarrà al fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra loro in accrescimento delle rispettive quote associative. I contributi di gestione versati dal Consorziato escluso, ancorché corrisposti in via anticipata, non sono restituibili e verranno incamerati dal Consorzio sia a titolo di copertura delle spese di gestione sino allora occorse sia a titolo di penalità.

Se non anticipatamente versati i contributi di gestione saranno comunque dovuti per il periodo di appartenenza al Consorzio.

E' fatto salvo il diritto del Consorzio all'indennizzo per ogni eventuale maggior danno e/o spesa. In ogni caso il Consorziato escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi. In caso contrario eventuali conseguenti gravami ed oneri saranno a totale carico del consorziato inadempiente ancorché escluso.

Il consorziato escluso perde qualsiasi diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio a far tempo dalla data di esclusione o del recesso.

ART. 10 Bis)

L'impresa che intenda affiliarsi al Consorzio Di.Al., dovrà inoltrare istanza al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal Regolamento vigente per i Consorziati. La domanda di ammissione dovrà essere corredata da dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante dell'impresa istante, attestante la conoscenza delle norme

statutarie, nonché quelle del Regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in essi contenuta.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo, potrà accogliere l'istanza affiliando l'impresa. La decisione di affiliazione sarà comunicata all'impresa interessata alla quale sarà altresì notificato l'importo della quota di affiliazione che dovrà essere versata dall'impresa entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

La quota di affiliazione verrà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo ad inizio dell'anno commerciale (1° Gennaio).

La qualità di Impresa Affiliata verrà assunta solo successivamente al pagamento della quota base di affiliazione.

Alle imprese Affiliate non compete il diritto di voto, per cui delle stesse non si tiene conto ai fini di raggiungimento del quorum durante le assemblee, sia ordinarie che straordinarie.

In caso di esito negativo dell'esame, il diniego di affiliazione dovrà essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Per quanto non espressamente precisato nel presente articolo e nell'articolo 8bis del Regolamento, competono alle Imprese Affiliate, in quanto compatibili, gli stessi diritti e benefici delle Imprese Consorziato, secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel Regolamento del Consorzio Di.Al.

ART. 11)

Per le infrazioni alle norme del presente Statuto e del Regolamento che non comportino danno grave e non costituiscano pregiudizio degli interessi di uno o più consorziati, è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare l'applicazione di penalità stabilendone l'entità e le modalità.

ART. 12)

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Consortile.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Presidente Onorario.

ART. 13)

L'Assemblea Consortile è costituita da tutte le imprese consorziate, nelle persone dei propri rappresentanti legali o dei titolari.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da altro consorziato mediante delega e, se del caso, anche da persona diversa munita di apposito mandato.

Ogni delegato non può rappresentare più di un consorziato. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto. Salva diversa disposizione dell'Assemblea non è ammesso e, se ammesso non può esercitare il diritto di voto, il consorziato resosi inadempiente degli obblighi consortili.

Spetta al Presidente la verifica della validità delle deleghe e procure e l'accettazione delle medesime.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso ricevuto, almeno otto giorni prima della data di riunione, da ciascun consorziato, presso il proprio domicilio, in qualunque forma. Nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale a cura di un segretario scelto dall'Assemblea, anche estraneo ad essa.

I Verbali sono conservati a cura del Presidente ed i Consorziati possono prenderne visione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona nominata dai presenti.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, per i seguenti argomenti:

- preliminare decisione circa l'ammissione e il diritto al voto del consorziato resosi inadempiente degli obblighi consortili;
- nomina e revoca del Presidente e fissazione dei poteri e dei compensi;
- approvazione del bilancio di esercizio che dovrà chiudersi al 31 dicembre di ogni anno;
- decisione su ogni altro argomento attribuito alla competenza dell'Assemblea.

L'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei componenti il Consorzio ed il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei presenti per i seguenti argomenti: scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori.

L'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti il Consorzio ed il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei presenti per i seguenti argomenti: modificazione del regolamento, dell'atto costitutivo e dello Statuto.

ART. 14)

Il Consiglio Direttivo è eletto, senza il principio della territorialità, dall'Assemblea tra tutti i Consorziati o loro rappresentanti legali o negoziali e dura in carica tre anni. Esso si compone di sei membri nonché del Presidente membro di diritto.

Le votazioni per le elezioni dei Consiglieri avvengono a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo può essere rieletto al termine del mandato. Esso è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno quattro componenti nonché del Presidente e con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi; la convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno tre (3) giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che, per legge o Statuto sono di competenza dell'Assemblea o del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) redigere il bilancio consuntivo e preventivo corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- 2) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- 3) proporre all'Assemblea il Regolamento interno per l'approvazione, nonché la modifica allo stesso o allo Statuto;
- 4) provvedere ad ogni atto relativo al Consorzio;
- 5) deliberare ogni altro atto di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare al Presidente le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni relative ai punti 1) e 2) del comma precedente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, a cura del Presidente deve essere convocata in tempi brevi l'Assemblea per la sostituzione.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea in sostituzione di quelli dimissionari o mancanti scadranno dalla carica insieme con gli altri componenti del Consiglio precedentemente eletti. Il Consigliere che, senza giustificato motivo manca a tre sedute

consecutive del Consiglio Direttivo verrà considerato dimissionario e sarà sostituito nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo.

La carica di Consigliere può essere retribuita.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso.

ART. 15)

Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica per un triennio.

Al Presidente spetta:

- di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto;
- di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni rese dagli organi del Consorzio;
- di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Consortile;
- di vigilare affinché si operi nell'interesse del Consorzio;
- di adempiere a tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento;
- di vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei consorziati riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è retribuita. Spetta all'Assemblea determinare il compenso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito da un membro del Consiglio.

La rappresentanza legale sostanziale spetta congiuntamente al Presidente del Consiglio Direttivo e ad un membro del Consiglio, delegato di anno in anno dallo stesso organo, inclusi gli atti di pagamento mediante utilizzo di cassa. Il Presidente è l'unico rappresentante processuale del Consorzio.

ART. 15bis

Il Sig. Ianniti Luigi è nominato Presidente onorario a vita in riconoscenza del suo stato di socio promotore. La carica di Presidente onorario non costituisce impedimento per un'eventuale ulteriore carica all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 16)

Il Consorzio si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso che il numero dei consorziati si riduca a meno di tre.

ART. 17)

La liquidazione del Consorzio e del Fondo Consortile sarà compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento.

I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il Fondo Consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresenteranno il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione.

ART. 18)

Qualunque controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale. Ciascuna delle parti litiganti nominerà un arbitro. Gli arbitri così nominati, ovvero, in caso di disaccordo tra di loro, il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza della parte più diligente, nomineranno, qualora i litiganti siano in numero pari, un altro arbitro e qualora i litiganti siano in numero dispari

altri due arbitri. Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

ART. 19)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.